

REGOLAMENTO (CEE) N. 2958/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che per la carne di bufalo congelata, di cui nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate; che è quindi necessario aprire questo contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1980;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n.

805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'anno 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, di un volume globale di 2 250 tonnellate.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 27. 9. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.